

R.G. 32929/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

riunito in camera di consiglio e composto da:

dott.ssa Luciana Sangioanni

Presidente

dott.ssa Cecilia Pratesi

Giudice

dott.ssa Silvia Albano

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 32929/2019 promossa da:

[redacted] nato in Sierra Leone, il [redacted]
alias [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Amalia Astori

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 22.5.2019 [redacted] cittadino della Sierra Leone, ha impugnato il provvedimento emesso il 6.2.2019 e notificato il 24.4.2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ultima istanza, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio con memoria del 8.8.2019 chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato che era nato e vissuto a Koidu, Kono District e la sua data di nascita corretta era 4.11.1996; che aveva lasciato il suo paese il 30 giugno 2015 ed era arrivato in Italia il 23 agosto dello stesso anno; che era orfano di entrambi i genitori, il padre deceduto prima della sua nascita e la madre quando era ancora un ragazzo; che era cresciuto con il fratello maggiore che svolgeva attività politica con l'allora presidente Ernest Bai Koroma, essendo lo "youth leader" del distretto; che tra il presidente ed il vicepresidente Samuel Sam Ansumana (dalle fonti Sam Sumana), entrambi del partito APC, erano sorti forti contrasti, tanto che il 17 marzo 2015 Sam Sumana era stato rimosso dall'incarico; che questo fatto aveva alimentato le violenze ed il 20 marzo 2015 lo "youth leader" dell'ex vice presidente aveva mandato i suoi sostenitori ad attaccare suo fratello; che c'era stato uno scontro tra i due gruppi rivali, la sua abitazione era stata data alle fiamme, suo fratello accoltellato allo stomaco e poi deceduto e lui accoltellato ad una spalla; che nel corso dello scontro sei persone erano rimaste uccise e otto ferite e lui aveva colpito e ucciso l'uomo

che l'aveva accoltellato; che era stato portato in ospedale dove era rimasto per due mesi e poi portato in carcere con l'accusa di omicidio dove era stato picchiato e torturato; che in quel periodo era in corso l'epidemia di ebola e i controlli nelle carceri erano molto allentati, per cui con altri detenuti era riuscito ad evadere ed aveva lasciato il paese; che aveva raggiunto un amico in Algeria e successivamente era arrivato in Libia da dove si era imbarcato per l'Italia.

La commissione territoriale ha ritenuto il racconto del ricorrente non credibile in quanto vago, generico e contraddittorio e comunque le circostanze dallo stesso riportate non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

Il racconto del ricorrente è stato puntualmente confermato anche nella audizione innanzi alla Giudice delegata, nel corso della quale lo stesso, parlando in lingua italiana senza ausilio di interprete, ha specificato che il presidente Ernest Bai Koroma era rimasto in carica fino al 2018 e non fino al 2015, come inizialmente aveva dichiarato innanzi alla commissione e poi rettificato; che, portato in carcere con l'accusa di omicidio, aveva subito molte violenze, era stato torturato e lasciato senza mangiare; che dopo la sua evasione era rimasto in città per tre giorni e poi, avendo saputo che altri prigionieri evasi insieme a lui erano stati nuovamente catturati, aveva lasciato il paese; che mentre era in carcere era iniziato un processo contro di lui ma non ne conosceva l'esito essendo fuggito; che aveva paura di ritornare nel suo paese perché avendo ucciso un uomo sarebbe finito in prigione e anche perché l'attuale presidente in carica perseguitava le persone che militavano nel partito APC. Ha aggiunto che in Libia era rimasto per tre settimane e non era stato imprigionato; che attualmente viveva ospite a casa di un amico e stava frequentando la scuola per prendere la licenza media.

Il richiedente ha prodotto: - certificazione medica rilasciata da IFO-INMP del 1.10.2020, da cui risulta che il ricorrente è affetto da schistosoma mansoni, un parassita, per cui è in cura, la presenza di numerose cicatrici e lesioni in esito a violenze subite nel paese di origine; - relazione psicologica del 6.10.2020 che certifica un disturbo correlato ad eventi traumatici e stressanti in comorbilità con un disturbo depressivo persistente; - certificato psichiatrico con prescrizione farmacologica; - certificazione medica rilasciata dal Samifo del 30.1.2019 che attesta gli esiti di lesioni traumatiche (ferite da arma da punta e taglio e traumi prodotti da mezzi di contenzione) riferibili alle violenze intenzionali subite nel paese di origine; - esito dell'esame di terza media; - certificato delle competenze acquisite I livello di istruzione I periodo didattico; - attestati di lingua italiana A1 e A2.

STATUS DI RIFUGIATO

Appare condivisibile la conclusione della Commissione laddove non ravvisa nella vicenda portata alla sua attenzione alcun punto di contatto con i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato: il d. lgs 251/2007, nel recepire le definizioni proprie della Convenzione di Ginevra del 1951, definisce infatti rifugiato (art. 2 comma 1 lettera e) il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore non vuole avvalersi della protezione di tale Paese; i fatti riferiti dal ricorrente non evocano, infatti, profili di persecuzione diretta e personale per alcuna delle ragioni prese in considerazione dalla Convenzione di Ginevra, posto che, come dallo

stesso dichiarato, era il fratello a svolgere un ruolo politico attivo ed anche le violenze da lui subite si inserivano in uno scontro tra fazioni politiche nel quale era rimasto coinvolto per difendere il fratello.

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Per quanto attiene alla protezione sussidiaria, secondo la definizione del d. lgs 251/2007, può beneficiarne il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese (art. 2 comma 2 lettera g); secondo il successivo art. 14, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; il tutto con la precisazione (che vale anche per l'eventuale riconoscimento dello stato di rifugiato) di cui all'art. 5. del predetto d. lgs 251/2007, per il quale ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave possono identificarsi nello Stato, nei partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, o in soggetti non statuali, se i responsabili di cui sopra, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione (protezione che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 deve essere effettiva e non temporanea, e tradursi nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure). Ora, escluso il caso contemplato dalla lettera a) che non viene nella specie dedotto, si deve considerare che il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti contemplato dalla lettera b) richiede che sia raggiunto un sufficiente grado di individualizzazione del pericolo, condizione che a sua volta presuppone una sufficiente attendibilità del racconto.

Il racconto del ricorrente appare credibile e coerente con la situazione che si ricava dalle fonti internazionali, inoltre trova conferma anche nella certificazione medica che è stata prodotta, che ha evidenziato la presenza di cicatrici riferibili esattamente alle violenze che ha dichiarato di avere subito, sia nel corso dello scontro con il gruppo rivale che in carcere, e nella relazione psicologica, nella quale sono stati riportati tutti gli eventi traumatici dallo stesso vissuti, ivi compresi l'uccisione del fratello, il suo ferimento nell'ambito di uno scontro per motivi politici e le violenze e torture subite in carcere.

La valutazione di non credibilità, effettuata dalla Commissione non appare fondata, non solo perchè contrasta con la documentazione medica prodotta in giudizio, ma anche con riferimento a quanto emerge dalle fonti internazionali che riportano il conflitto politico scoppiato tra l'allora Presidente ed il suo vicepresidente Sam Sumana, accusato di voler formare un nuovo partito nella sua terra di origine, il distretto di Kono (da cui proviene il ricorrente), e di aver ivi fomentato le violenze politiche; conflitto che aveva portato il 6.3.2015 all'espulsione di Sam-Sumana dal partito APC ed il 17.3.2015 alla destituzione di

quest'ultimo dall'incarico governativo (<https://www.bbc.com/news/world-africa-31941025>; <https://www.thesierraleonetelegraph.com/sam-sumana>).

Del resto anche i maltrattamenti e le torture che il richiedente ha dichiarato di aver subito in carcere trovano riscontro nella certificazione medica e nella relazione psicologica prodotte in atti e conferma nelle fonti internazionali che descrivono la situazione delle carceri della Sierra Leone come estremamente critica, oltre al ricorso alla detenzione arbitraria ed alla mancanza di indipendenza della magistratura.

“Condizioni della prigione e del centro di detenzione.

Le condizioni della prigione e dei centri di detenzione erano dure e pericolose per la vita a causa della scarsità di cibo; grave sovraffollamento dovuto a un sistema giudiziario inefficiente e alla mancanza di strutture e personale correttivi sufficienti; abuso fisico; mancanza di acqua pulita; condizioni igieniche inadeguate; e mancanza di cure mediche.

Condizioni fisiche: le 20 prigioni del paese, progettate per contenere 2.055 detenuti, ne detenevano 4.559 ad agosto. L'esempio più grave di sovraffollamento è stato nel Centro di correzione maschile di Freetown, progettato per ospitare 324 detenuti, che ne contenevano 2.089. Alcune celle di prigione che misurano sei piedi per nove piedi contenevano nove o più detenuti. L'ONG Prison Watch (PW) e il Sierra Leone Correctional Services (SLCS) hanno riferito che 13 carceri e centri di detenzione erano moderatamente sovraffollati.

Nella maggior parte dei casi i detenuti in attesa di giudizio sono stati trattenuti con prigionieri condannati. Il procuratore generale ha riferito che ad agosto, delle 4.559 persone detenute nelle carceri e nei centri di detenzione, 1.941 erano state condannate. L'SLCS ha riferito che un detenuto incarcerato nel 2007 non era ancora comparso in tribunale.

Le autorità dell'SLCS e gli osservatori dei diritti umani hanno riferito che le condizioni di detenzione sono rimaste al di sotto degli standard internazionali minimi a causa di condizioni antigieniche e di cure mediche insufficienti. Le condizioni nelle celle di detenzione della stazione di polizia erano pessime, specialmente nelle piccole stazioni fuori Freetown. La mancanza di strutture fisiche adeguate ha creato condizioni di pericolo di vita per i detenuti. Le celle di detenzione in alcune strutture erano spesso buie, con poca ventilazione, e i detenuti dormivano su pavimenti nudi, usando i propri materassi e vestiti come biancheria da letto. La Commissione per i diritti umani della Sierra Leone (HRCSL) e PW hanno segnalato servizi igienici scadenti in alcuni centri correzionali. I detenuti erano spesso costretti a usare i secchi come servizi igienici.

Le cellule spesso mancavano di illuminazione, lettiera, ventilazione e protezione dalle zanzare adeguate. Per motivi di sicurezza le autorità hanno rifiutato di permettere ai detenuti di dormire sotto le zanzariere, utilizzando invece repellenti chimici. La maggior parte delle carceri non disponeva di acqua potabile e alcuni detenuti non avevano accesso sufficiente all'acqua potabile. A settembre gli osservatori hanno riferito che in alcune strutture per evitare il sovraffollamento nelle aree comuni, le autorità hanno confinato i detenuti nelle loro celle per lunghi periodi senza possibilità di movimento. [...]

Arresto o detenzione arbitraria

La costituzione e la legge proibiscono l'arresto e la detenzione arbitraria, ma gruppi per i diritti umani come Amnesty International e HRCSL hanno indicato che la polizia ha occasionalmente arrestato e detenuto arbitrariamente persone, inclusi membri di un partito di opposizione. Il governo consente sia all'SLP che

alla polizia del governo di trattenere i sospetti nelle celle di detenzione della polizia senza accusa o spiegazione fino a tre giorni per sospetti reati e fino a 10 giorni per sospetti crimini. La ONG Campaign for Human Rights and Development International (CHRDI) ha segnalato casi di detenzioni illegali in diverse stazioni di polizia e un centro correzionale. I capi a volte sottoponevano adulti e bambini a detenzione arbitraria e li imprigionavano illegalmente nelle loro case o nelle "carceri del chiefdom". [...]

Negazione di un processo pubblico equo

La costituzione e la legge prevedono una magistratura indipendente, ma osservatori indipendenti hanno affermato che la magistratura non era sempre indipendente e spesso agiva sotto l'influenza del governo e di una rete di società segrete tradizionali, in particolare nei casi legati alla corruzione.” (Relazione annuale sui diritti umani nel 2019 <https://www.ecoi.net/en/countries/sierra-leone/>).

Dunque la vicenda narrata dal ricorrente, il quale ha raccontato delle violenze subite nel corso dell'aggressione ad opera di avversari politici e delle torture subite in carcere (tutti documentati, peraltro, dalla certificazione prodotta), risulta pienamente credibile, così come il concreto pericolo per lo stesso, in caso di rientro nel suo paese, di essere condotto in carcere laddove già era stato ristretto con l'accusa di omicidio e da dove era evaso. Tanto, stante la situazione delle carceri in Sierra Leone, concretizza il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

Il richiedente ha presentato tempestivamente la domanda di protezione ed ha profuso ogni sforzo possibile per circostanziare la domanda.

Va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione 4 aprile 2013 n. 8282 (v. sul tema anche Cassazione Sez. Un. 17 novembre 2008 n. 27310 Rel. Luccioli), secondo la quale l'art. 3, comma 5 del d.lgs. 251/2007 (che riproduce l'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE) da un lato e l'art. 8 del d.lgs. 25/2008 (relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo) dall'altro, individuano la disciplina in ordine all'onere probatorio da assolvere: *“le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese”.*

“La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'ideonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca.” (Cass. Civ. 26921/17, v. anche cass civ. n. 2875/18 e 26822/19, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, sentenza 2 dicembre 2014 nella cause riunite da C-148.13 a C 150-13). In

particolare non è necessario che le dichiarazioni del richiedente siano suffragate da prove se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'art 4 paragrafo 5 lettere da a) a c) della direttiva "qualifiche", riportate nell'art 3 comma 5 del D. lvo n. 251/2007 (v. CGUE del 2 dicembre 2014 cit. punto 58 e sentenza della Corte di Giustizia UE del 25 gennaio 2018 nella causa C-473/16, punti 33 e 68, nonché Cass. Civ. n. 26969/18)

Senza contare che la regola di giudizio applicabile in materia di protezione internazionale impone di escludere ogni ragionevole dubbio riguardo all'infondatezza della domanda (CEDU sentenza 2 ottobre 2012 Singh c/Belgio – e linee guida UNHCR "Al di là della prova - La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione Europea", pagg. 41 e ss - stralcio del rapporto "Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems"- <http://www.unhcr.org/51a8a08a9.html>).

Un eventuale rimpatrio esporrebbe, quindi, il ricorrente al concreto rischio di subire trattamenti inumani e degradanti con il conseguente riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art 14 lettera b) del D.lvo n. 251/2007. Infatti, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.lvo n. 251/2007 il fatto che il richiedente abbia già subito danni gravi o persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o danni gravi in caso di rimpatrio, salvo si individuino elementi per ritenere che non si ripeteranno.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

riconosce a [REDACTED] la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020

la Presidente

Dott.ssa Luciana Sangiovanni

Procedimento definito con la collaborazione della GOP d.ssa Maria Elena Maiorano